

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della
Polizia di Stato**

Prot. n. 300/A/10256/19/108/5/1

Roma, 29 novembre 2019

Oggetto: Trasporti eccezionali - Preavviso di transito per le autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti stabiliti dall'art. 62 del Codice della Strada.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del provvedimento del 17 ottobre 2019 con il quale l'ANAS ha regolamentato le procedure per inoltrare il preavviso di transito e le annotazioni di inizio e fine viaggio dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, attraverso il portale ANAS "TEWEB". Tali procedure trovano applicazione per i veicoli che transitano su strade di competenza di ANAS in virtù di un'autorizzazione rilasciata in formato digitale dalla stessa.

Il provvedimento in parola distingue le ipotesi di circolazione con autorizzazioni singole o multiple, da quello della circolazione con autorizzazioni periodiche con veicoli eccedenti i limiti di massa di cui all'art. 62 CdS, disciplinando le modalità di comunicazione del preavviso di transito e di annotazione della data e dell'ora di inizio e fine di ogni singolo viaggio.

In merito è opportuno sottolineare che le annotazioni della data e dell'ora di inizio e fine viaggio, sulle autorizzazioni singole o multiple, ai sensi dell'art. 16, comma 10, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, sono da considerarsi obbligatorie solo qualora sia dovuto l'indennizzo di usura, e che il comma 12 dello stesso articolo, equipara la non effettuazione alla mancanza della stessa autorizzazione.

Si rammenta che l'indennizzo d'usura è previsto in tutte le ipotesi in cui il veicolo o trasporto in condizioni di eccezionalità eccede i limiti di massa, ovvero quando eccede i limiti di massa e sagoma insieme, mentre, non è previsto quando eccede i soli limiti di sagoma.

Le restanti ipotesi, relative alla comunicazione del preavviso di transito per i veicoli e trasporti muniti di autorizzazioni singole o multiple, alla comunicazione del preavviso di transito e all'annotazione di viaggio per le autorizzazioni periodiche, possono integrare, invece, delle prescrizioni che possono essere imposte nelle autorizzazioni per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione.

Di conseguenza, la mancata annotazione della data e dell'ora di inizio e fine viaggio sulle autorizzazioni singole e multiple per le quali sia dovuto l'indennizzo di usura comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 10, comma 18, CdS, restando l'inottemperanza alle prescrizioni, negli altri casi, sanzionata ai sensi dell'art. 10, comma 19, CdS.

Si riassumono di seguito le ipotesi sanzionatorie sopra descritte:

- Con autorizzazione singola o multipla:
 - Mancata annotazione della data e dell'ora di inizio e fine di ogni singolo viaggio quando previsto l'indennizzo di usura: art. 10, comma 18 CdS;
 - Mancata annotazione della data e dell'ora di inizio e fine di ogni singolo viaggio, ove prescritto nell'autorizzazione e qualora non sia previsto l'indennizzo di usura: art. 10, comma 19 CdS;
 - Mancata comunicazione del preavviso di transito, ove prescritto nell'autorizzazione: art. 10, comma 19 CdS.
- Con autorizzazione periodica:

- Mancata annotazione della data e dell'ora di inizio e fine di ogni singolo viaggio, ove prescritto nell'autorizzazione: art. 10, comma 19 CdS;
- Mancata comunicazione del preavviso di transito, ove prescritto nell'autorizzazione: art. 10, comma 19 CdS.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgione